



IMAT 2026
PROGRAM

IMAT REVIEW COURSE

From Confusion To Clarity

IMAT 2026

CALL FOR ADMISSION

THIS FILE IS SHARED BY **CAGLIARI UNIVERSITY FOR THE IMAT 2026 EXAM**. A SUMMARY OF THIS FILE IS AVAILABLE ON THE LOCOMOTIVE WEBSITE, WHERE STUDENTS CAN ACCESS THE LATEST NEWS AND INFORMATION ABOUT THE IMAT EXAM.

PREPARED BY
LOCOMOTIVE GROUP

PREPARED FOR
IMAT CANDIDATES

Locomotive

WWW.THISISLOCOMOTIVE.COM

IMAT 2026 REVIEW COURSE

- **57 Topic-wise multiple-choice exams:** One exam per topic is required to test your understanding thoroughly.
- **8 Mock Tests in IMAT Style:** Full-length practice tests to simulate the actual exam experience.
- **Study Planner:** A detailed schedule to help you review and stay on track with your studies.
- **Mentor Program:** Access to expert guidance and answers to your questions.
- **Review Classes:** Live or recorded classes to revisit and clarify challenging topics.

A PLAN FOR THE 29TH OF SEPTEMBER



@Thisislocomotive



@Thisislocomotive



www.thisislocomotive.com

TO ACCESS THE IMAT EXAMS, IMAT WORKED SOLUTIONS, AND TOLC-MED (ALPHA TESTS), WE RECOMMEND VISITING OUR WEBSITE



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

Direzione comunicazione, servizi agli studenti e servizi generali
Dirigente: Dott. Roberto Alba



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

**Bando di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia in lingua inglese - Medicine and Surgery (Classe LM - 41)
A.A. 2026/2027**

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo approvato con D.R. n. 339 del 27.03.2012 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
- VISTA** la Legge 19.11.1990, n. 341 e, in particolare l'articolo 9, così come modificato dall'art. 17, comma 116, della Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni;
- VISTA** la Legge 5.2.1992, n. 104, così come modificata dalla Legge 28.1.1999, n. 17;
- VISTA** la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'art. 5, comma 4;
- VISTA** la Legge 02.08.1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
- VISTO** il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- VISTO** il d.lgs 25 luglio 1998, n.286 recante "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO** il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, concernente "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
- VISTA** la nota 22 maggio 2003, prot. n. 1256 con la quale il M.I.U.R. ha chiarito quali siano i titoli di studio da ritenersi validi per l'accesso ai corsi universitari;
- VISTO** il Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTO** il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO** il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
- VISTO** il D.M. 22.10.2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTI** i DD.MM. 16.03.2007, sulla "Determinazione delle classi di laurea" e "Determinazione delle classi di lauree magistrali";
- VISTI** i Decreti Ministeriali n. 1648 e n. 1649 del 19 dicembre 2023 di definizione delle nuove Classi di Laurea e di Laurea Magistrale;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 639 del 2 maggio 2024 recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO** il Regolamento sulle carriere amministrative degli studenti approvato con D.R. n. 456 del 28.05.2010 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 3 del 1° ottobre



- 2013 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, e ss.mm.ii., recante: «Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;
- VISTI** la legge n. 33 del 12 aprile 2022, recante "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore" e il D.M. n. 930 del 29 luglio 2022 contenente "Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 28 giugno 2023, prot. n. 802, recante integrazioni al D.M. 14 ottobre 2021, prot. 1154 «Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;
- VISTE** le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per gli anni accademici 2026/2027 e 2027/2028;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 10/02/2026 con la quale è stato determinato il potenziale formativo della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'A.A. 2026/2027;
- VISTA** la delibera n. 79/26S del 28 maggio 2026 con la quale il Senato Accademico ha reso parere favorevole sull'offerta formativa per l'A.A. 2026/2027;
- VISTA** la delibera n. 95/26C del 28 maggio 2026 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'offerta formativa per l'A.A. 2026/2027;
- VISTO** il D.R. n. 685/2026 del 1° luglio 2026 con cui è stato emanato il Regolamento contribuzione studentesca per l'A.A. 2026/2027;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 1005 del 6 agosto 2026 e relativi allegati "Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria, in lingua inglese - A.A. 2026/2027 e posti disponibili";

DECRETA

Art. 1 - Disposizioni generali

Per l'anno accademico 2026/2027 l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese avviene a seguito di superamento di apposita prova d'esame disciplinata dal presente bando.

Art. 2 - Posti a concorso

Per l'anno accademico 2026/2027 è bandito il concorso per l'ammissione di n. **98** studenti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, ripartiti così come segue:



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Italiani, Comunitari e non Comunitari ex art. 26 Legge 189/2002	Non Comunitari residenti all'estero	Studenti Cinesi progetto Marco Polo
Medicine and Surgery (Classe LM - 41)	80	16	2

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare i cittadini dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in possesso del diploma di istruzione di secondo grado, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. È altresì valido per l'ammissione il titolo di studio conseguito all'estero, secondo quanto espressamente disciplinato nelle disposizioni ministeriali per l'immatricolazione degli studenti stranieri e comunitari per l'anno accademico 2026/2027, alle quali si fa espresso rinvio.

Per concorrere ai posti "riservati" agli studenti non comunitari residenti all'estero è necessario il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni ministeriali per l'immatricolazione degli studenti stranieri e comunitari per l'anno accademico 2026/2027, disponibili nel sito <https://www.university.it/studenti-stranieri>, ed essere in regola con il complesso delle procedure ivi contemplate, compresa la trasmissione della domanda di preiscrizione al corso di studio prescelto sul portale University <https://www.university.it/>.

È requisito di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore.

Possono presentare la domanda di ammissione, a parità di condizioni, i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti, i cittadini di Paesi equiparati a quelli comunitari (Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino) nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per protezione sussidiaria, per motivi religiosi, ovvero gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

È altresì valido per l'ammissione un titolo di studio conseguito all'estero al termine di un periodo di almeno 12 (dodici) anni di scolarità, che consenta l'ammissione all'Università e al corso di studi prescelto nel Paese nel quale è stato conseguito.

Il titolo di studio conseguito all'estero deve obbligatoriamente essere corredato da "Dichiarazione di Valore" (rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana nel Paese dove è stato conseguito il



titolo) o, in alternativa, da “Attestato di Comparabilità” rilasciato dal centro ENIC-NARIC italiano Cimea.

Art. 4 - Domande di ammissione alla selezione

Per l'A.A. 2026/2027 i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero che intendono partecipare alla prova di ammissione al corso di laurea di cui al presente bando sono tenuti a presentare la richiesta di partecipazione, esclusivamente in modalità on line attraverso il portale University (www.university.it), secondo tempi e modalità definite dall'Allegato 1 del D.M. n. 1005 del 6 agosto 2026.

Per iscriversi, esclusivamente in modalità online, alla selezione relativa al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese e sostenere la prova di ammissione, i candidati dovranno obbligatoriamente procedere, pena l'esclusione, secondo quanto riportato di seguito.

Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione alla prova di ammissione al corso di laurea, di cui all'articolo 1 del presente bando, esclusivamente in modalità online attraverso il portale University (www.university.it).

L'iscrizione online sul portale University (www.university.it) è attiva

dal 26 agosto 2026 al 9 settembre 2026 ore 15:00 (GMT+2).

Il perfezionamento dell'iscrizione avverrà a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le procedure indicate sul portale University.

Il pagamento del contributo di partecipazione alla prova dovrà essere effettuato secondo le modalità pubblicate su University all'apertura delle iscrizioni. **Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta di iscrizione online non dà diritto alla partecipazione alla prova.**

La ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di partecipazione al test dovrà essere esibita il giorno della prova in caso di richiesta da parte della Commissione d'aula o del Responsabile del procedimento. Il mancato pagamento della tassa di partecipazione al test comporterà l'esclusione dalla prova di selezione. **Il contributo per la partecipazione alla prova di selezione non verrà rimborsato a nessun titolo.**

Al momento dell'iscrizione online alla prova, il candidato, dopo la registrazione sul portale University, presa visione dell'informativa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, attraverso l'apposita procedura informatica dovrà fornire le seguenti informazioni (tutti i dati contrassegnati con asterisco sono obbligatori):

Cognome *

Nome *

Paese di nascita *



Provincia di nascita *

Città di nascita *

Data di nascita *

Sesso *

Cittadinanza *

Codice Fiscale *

e-mail *

Tipo documento * Numero Documento * Rilasciato da * Valido dal <...> al <...> *

Residenza: Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *

Telefono/cellulare (a)

Certificazione linguistica eventualmente posseduta

Le dichiarazioni sopra indicate relative ai dati anagrafici sono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazione mendace si applicano gli artt. 75 e 76 del decreto citato.

L'informazione di cui alla nota (a) deve essere inserita solo in caso di assenza di indirizzo e-mail esclusivamente al fine di fornire comunicazioni inerenti le procedure di selezione.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina veterinaria in lingua inglese per cui il candidato ha presentato la domanda e alla successiva immatricolazione. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione online del candidato, salvo quanto previsto dall'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto, con riferimento al "Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche per fini storici e statistici".

Al termine di tale periodo, tali dati sono resi anonimi.

Tutte le comunicazioni relative alla prova verranno inviate all'indirizzo e-mail indicato all'atto di iscrizione alla prova. È cura del candidato verificare e aggiornare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail.

All'atto dell'iscrizione alla prova i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998 devono contestualmente indicare:

- a) in ordine di preferenza, le sedi per cui intendono concorrere. **Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 (GMT + 2) del giorno 9 settembre 2026;** farà fede in ogni caso l'ultima "conferma" espressa dal candidato entro tale termine. Per prima preferenza utile si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.

I candidati dei Paesi non UE residenti all'estero concorrono unicamente per l'accesso alla graduatoria locale dell'Ateneo presso il quale hanno presentato la domanda di preiscrizione nei termini e secondo le procedure di cui alla Circolare pubblicata sul portale University,



consultabile al link <https://www.university.it/studenti-stranieri>.

Qualora il candidato intenda sostenere la prova in una sede italiana, la prima opzione costituisce automaticamente la sede presso la quale dovrà essere sostenuta la prova medesima. Non sono ammesse deroghe sulla sede di svolgimento della prova. Tali opzioni sono irrevocabili dalle ore 15:00 (GMT+2) del 9 settembre 2026, termine di chiusura delle iscrizioni. Tale procedura è obbligatoria ai fini dello svolgimento della prova, pena l'esclusione dalla stessa. Nel caso in cui i candidati intendano sostenere la prova all'estero devono altresì indicare una sede estera tra quelle indicate nella tabella A del Decreto Ministeriale 6 agosto 2026 n. 1005.

Con successivo avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca e alla pagina <https://segreterie.unica.it/medicinaechirurgia/ammissioni-medicine-and-surgery/>, sono indicati gli indirizzi delle sedi estere presso le quali si svolgerà la prova, nonché l'indicazione delle aule nelle quali si svolgerà la prova presso l'Università di Cagliari.

- b) l'eventuale possesso di una certificazione linguistica fra quelle di cui all'Allegato 3 del D.M. 6 agosto 2026 n. 1005.

Art. 5 - Prova di ammissione

La prova di ammissione deve essere sostenuta anche dagli studenti iscritti ad altri corsi di studi universitari che intendano effettuare passaggio o trasferimento al suddetto corso, da coloro che possiedono altro titolo accademico, e da coloro che hanno rinunciato alla prosecuzione degli studi o siano stati dichiarati decaduti e intendano presentare apposita domanda tendente al riconoscimento dei crediti acquisiti, secondo quanto previsto dal Manifesto Generale degli Studi per l'A.A. 2026/2027.

La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, alla quale partecipano i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, così come modificato dall'art. 26, comma 1, della legge n. 189 del 2002, e i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova.

La prova di ammissione si svolgerà il giorno **29 settembre 2026** presso gli Atenei italiani nonché nelle sedi estere indicate nella tabella A allegata al Decreto Ministeriale 6 agosto 2026 n. 1005.

La prova nelle sedi italiane avrà inizio alle ore 13.30 con adeguamento del predetto orario ai fusi orari dei Paesi esteri ove si svolge la prova di ammissione, come da tabella A allegata al Decreto Ministeriale 6 agosto 2026 n. 1005.

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di **100 minuti**.

Con successivo Avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca - nonché sui siti internet degli Atenei interessati, a cura di questi ultimi- sono indicati gli indirizzi delle



sedi (sia italiane che estere) presso le quali si svolgerà la prova, con indicazione delle aule.

La prova di ammissione consiste nella soluzione di **sessanta quesiti** che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, biologia, chimica, fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A del Decreto Ministeriale 6 agosto 2026 n. 1005, vengono predisposti:

- quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
- cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi;
- ventitré (23) quesiti di biologia;
- quindici (15) quesiti di chimica;
- tredici (13) quesiti di fisica e matematica.

Le prove di cui al presente bando sono organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.

I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo.

I candidati di cui al precedente paragrafo possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell'attività del SSN, con riserva, da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

L'Ateneo presso il quale il candidato si iscrive per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:

- a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio, comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste nel presente articolo;
- b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo la diagnosi di DSA originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle *"Linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento"* allegate al D.M. 12 luglio 2011, prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo



del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli atenei - nella loro autonomia - possono valutare ulteriori misure, atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, assicurando la congruità delle misure individuate in relazione alla tipologia della prova e l'equità in generale delle stesse. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.

I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Il **S.I.A. (Servizi per l'Inclusione e l'Apprendimento) – Ufficio Disabilità**, incaricato di esaminare tali certificazioni, accerta che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.

In entrambi i casi, di cui ai precedenti punti a) e b) i candidati interessati, dopo aver concluso tutte le procedure di registrazione e iscrizione on line alla selezione, dovranno presentare al **S.I.A. (Servizi per l'Inclusione e l'Apprendimento) – Ufficio Disabilità**, un'istanza, corredata di relazione specialistica dalla quale si evincano gli strumenti compensativi e dispensativi ed eventuali altri ausili necessari che potranno anche essere definiti con i tutor del S.I.A., utilizzando il modulo, reperibile al link <http://people.unica.it/disabilita/modulistica/>, e allegandovi l'apposita documentazione medica. Gli ausili potranno essere concessi previa valutazione di appositi esperti del **S.I.A. (Servizi per l'Inclusione e l'Apprendimento) – Ufficio Disabilità**. In base alla documentazione presentata verranno valutati, previo eventuale colloquio con personale dedicato e con modalità da concordare, i supporti per la prova.

Si consiglia pertanto di contattare il **S.I.A. (Servizi per l'Inclusione e l'Apprendimento) – Ufficio Disabilità** con largo anticipo e comunque entro il 21 settembre 2026, inviando una e-mail all'indirizzo tutor.sia@unica.it.

La prova ha funzione selettiva ed è altresì diretta a verificare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale.

Agli ammessi al CdS che hanno conseguito nella prova di ammissione un punteggio inferiore a 27 punti, saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi nelle materie di Biologia, Chimica e Fisica da soddisfare entro il primo anno di corso mediante attività di recupero svolte nell'ambito dei



corrispondenti corsi di insegnamento.

Il Consiglio di Corso di Studi definisce le modalità di recupero degli obblighi formativi aggiuntivi che possono consistere in attività da svolgersi con l'ausilio di tutor appositamente selezionati e in attività e-learning disponibile nel sito web d'Ateneo.

Per gli studenti con gli obblighi formativi aggiuntivi verranno previste apposite prove in itinere, per accertare il grado di recupero acquisito.

Saranno consentiti il passaggio, il trasferimento e l'abbreviazione di corso limitatamente agli anni di corso attivati.

I candidati si dovranno presentare presso la sede di svolgimento della prova **almeno 90 minuti prima dell'inizio della stessa.**

I candidati verranno ammessi alla prova di selezione previa esibizione di un documento di identità personale valido. Il candidato dovrà inoltre essere munito della ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di partecipazione al test, che dovrà essere esibita in caso di richiesta da parte della Commissione d'aula o del Responsabile del procedimento.

All'atto del controllo del documento di identità, la Commissione farà firmare al candidato il tabulato di partecipazione alla prova. Tale operazione dovrà essere completata prima dell'inizio della prova. Sul tabulato vengono evidenziati anche i candidati assenti.

I candidati verranno distribuiti nelle diverse aule destinate allo svolgimento della prova, secondo l'età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli.

È fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione simile, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.

I candidati, inoltre, non potranno tenere con sé borse o zaini.

Il candidato che contravverrà alle suddette disposizioni o che abbia copiato in tutto o in parte la prova sarà escluso dal concorso.

Nella giornata d'esame, prima dell'inizio della prova, il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula nelle sedi degli Atenei e nelle sedi estere sorteggia quattro studenti fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede, quindi, all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; procede all'identificazione e alla consegna delle schede anagrafiche precompilate e consegna a ciascun candidato il *"foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte"*. I *"fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte"* e le schede anagrafiche precompilate sono messi a disposizione dei candidati prima dell'inizio della prova. Il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula redige, quindi, una dichiarazione dalla quale risultino l'integrità delle scatole, il numero dei plichi



assegnati e il numero dei plichi eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta anche dai quattro studenti sorteggiati.

Il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Nel caso in cui uno o più candidati segnalino irregolarità in merito al plico ricevuto, il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula ne verifica l'attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico. Detta operazione deve risultare dal verbale d'aula unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto, ma devono essere opportunamente custoditi.

Ad ogni candidato sarà consegnato al momento della prova un plico contenente:

- a) i quesiti relativi alla prova di ammissione, recanti il codice identificativo del plico e n. 2 fogli dedicati alla brutta copia;
- b) un modulo risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico;
- c) un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico nonché l'indicazione del corso di laurea cui si riferisce la prova.

La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati ai punti a) e b) comporta la sostituzione integrale del plico, in quanto tali documenti sono contraddistinti dal medesimo codice identificativo del plico.

Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato sulla scheda anagrafica non comportano la sostituzione della stessa. Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove i segni o le correzioni apportati dal candidato comportino un'obiettiva difficoltà di identificazione del candidato: in quel caso la commissione, dandone atto nel verbale d'aula, sostituisce la scheda anagrafica precompilata con una scheda bianca sostitutiva tra quelle fornite dal CINECA, nella quale lo studente indica i propri dati. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai in ogni caso la sostituzione del plico.

Per la compilazione del modulo risposte deve essere esclusivamente utilizzata una penna nera data in dotazione dall'ateneo ovvero dalla sede estera.

Il candidato deve obbligatoriamente sottoscrivere la scheda anagrafica precompilata anche ai fini della attestazione di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte, al momento della consegna dell'elaborato.

Il candidato contrassegna la risposta prescelta apponendo il segno X nella corrispondente casella (tracciando le diagonali nel quadratino della risposta). È offerta la possibilità di correggere una e una sola risposta eventualmente già data a un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata con il segno X e scegliendone un'altra; deve risultare in ogni caso un contrassegno con il segno X in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio.

Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola



figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile; se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta, anche se non barra la figura circolare, la risposta è considerata comunque non data.

A conclusione della prova, ogni candidato sarà invitato a raggiungere una postazione dedicata e dotata di apposita penna, posta a congrua distanza dalla commissione, nella quale troverà:

- una scatola per la consegna della scheda anagrafica, dove su un lato compare il facsimile della scheda anagrafica;
- le coppie di etichette adesive sulle quali sono riportati i codici a barre.

Ogni candidato deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche ivi presenti e apporre una delle due etichette sulla scheda anagrafica e l'altra sul modulo risposte. L'apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva del candidato che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta. Il candidato deve, quindi, sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte.

A conclusione di queste operazioni, il candidato deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore chiuso presente nella postazione dedicata e, successivamente, recarsi in altra postazione dedicata ove dovrà inserire il modulo risposte in apposito contenitore chiuso e all'uopo predisposto, avendo cura di inserire all'interno del predetto contenitore la facciata del modulo, contenente le risposte fornite dal candidato, a faccia in giù, rivolta verso il basso.

Sono causa di annullamento della prova:

- 1) lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale;
- 2) l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- 3) l'apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della commissione;
- 4) l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati;
- 5) l'utilizzo da parte del candidato, durante le operazioni di inserimento della scheda anagrafica e del modulo risposte all'interno dei contenitori ivi adibiti, di penne, matite o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura al fine di apportare modifiche, integrazioni e/o correzioni al modulo risposte.

L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione. Nei casi indicati ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) il



CINECA non determina il punteggio della prova annullata.

Al termine della prova, nelle sedi italiane ed estere, il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula provvede a:

- a) chiudere alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole ovvero, in caso di sopravvenuta impossibilità di costoro, in presenza di altri quattro candidati estratti a sorte, gli appositi contenitori con i moduli risposte, dopo averli conteggiati;
- b) chiudere alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole o comunque di altri quattro candidati estratti a sorte, gli appositi contenitori con le schede anagrafiche;
- c) apporre una firma sulle etichette utilizzate per la chiusura dei contenitori;
- d) invitare i quattro studenti ad apporre la propria firma sulla stessa etichetta già firmata dal Presidente della commissione o dal Responsabile d'aula;
- e) confezionare altri contenitori in cui devono essere conteggiati, racchiusi e sigillati i plichi restituiti che sono stati oggetto di sostituzione, i plichi non utilizzati, la dichiarazione relativa all'integrità delle scatole, al numero dei plichi assegnati e al numero dei plichi eventualmente non utilizzati e la copia del o dei verbali d'aula.

Nelle sedi italiane, al momento della consegna dei moduli risposta, il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula, in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, il seguente materiale:

- 1) i fogli in cui sono stampati i quesiti relativi alla prova;
- 2) le schede anagrafiche;
- 3) il foglio di controllo del plico.

Tutto il materiale sopra descritto viene conservato dall'università per cinque anni dallo svolgimento della prova.

Nelle sedi estere i verbali d'aula, redatti dal Presidente della Commissione ovvero dal Responsabile d'aula secondo il format messo a disposizione del MUR, unitamente ai documenti riconsegnati dai candidati al momento della consegna dei moduli risposta, devono essere inviati agli Atenei interessati perché siano conservati agli atti nella sede dell'università. Tutto il suddetto materiale deve essere conservato dall'Università per cinque anni dallo svolgimento della prova.

Art. 6 - Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove

Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002 nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 agosto 2026 n. 1005.



I candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, così come modificato dall'art. 26, comma 1, della legge n. 189 del 2002, sono idonei all'ammissione al corso di laurea di cui al presente bando se hanno ottenuto nella rispettiva prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti; quelli non idonei non sono inseriti in graduatoria.

In conformità con gli orientamenti dell'Unione Europea sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria e in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, con riferimento alla riserva di posti destinati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente co. 2. I candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito.

I posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l'anno accademico 2026/2027, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, così come modificato dall'art. 26, comma 1, della legge n. 189 del 2002 ed ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, sono stati definiti nella tabella B del D.M. n. 1005 del 6 agosto 2026.

L'assegnazione dei posti agli Atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale, ancora in corso di istruttoria, è condizionata all'esito positivo delle procedure di accreditamento.

Ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali citate in premessa, ripartiti tra le Università con il predetto decreto.

Ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva determinata dalle Università.

Per la **valutazione della prova** sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1,5 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.

Art. 7 - Commissione esaminatrice

La Commissione d'esame viene nominata dal Rettore ed è formata da Professori e Ricercatori della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Alla Commissione competono le responsabilità connesse al regolare svolgimento delle prove di selezione secondo le modalità e i criteri previsti dal presente Bando e dal D.M. 6 agosto 2026 n. 1005. La Commissione è responsabile dell'osservanza delle norme in ordine agli adempimenti relativi al riconoscimento dell'identità degli studenti, dell'osservanza degli obblighi dei candidati durante lo



svolgimento delle prove e della vigilanza sui candidati stessi, tenuto conto riguardo detti punti di quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, ove non altrimenti disposto.

Le operazioni compiute dalla Commissione saranno riportate su apposito verbale siglato in ogni foglio e sottoscritto dal Presidente e da tutti i Componenti della Commissione stessa.

La Commissione sarà coadiuvata da personale addetto alla vigilanza.

Durante lo svolgimento della prova, i componenti della Commissione e gli addetti alla vigilanza assicureranno il rispetto costante da parte dei candidati delle disposizioni contenute nel presente bando, atte a garantire lo svolgimento regolare della prova, con riferimento in specie a quanto riportato dall'art. 5. La Commissione adotta i provvedimenti a tal fine necessari.

I membri della Commissione devono rilasciare, su apposito modulo, dichiarazione di non avere relazioni di parentela o di affinità fino al IV grado incluso, con i candidati ammessi a partecipare alla prova di concorso dell'Università degli Studi di Cagliari. Detta dichiarazione è rilasciata, al termine delle operazioni di registrazione delle presenze, anche dagli addetti alla vigilanza, in relazione ai candidati presenti nell'aula di assegnazione.

Art. 8 – Formazione della graduatoria generale di merito e pubblicazione dei punteggi della prova

Sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato, calcolato da CINECA secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente bando, è redatta una graduatoria unica nazionale per i candidati dei Paesi UE e non UE di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, così come modificato dall'art. 26, comma 1, della legge n. 189 del 2002, secondo le procedure di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 agosto 2026 n. 1005.

La graduatoria riservata dei candidati dei Paesi non UE residenti all'estero è definita dalle università.

In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:

- a) prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di biologia, chimica, fisica e matematica, ragionamento logico e problemi e competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
- b) prevale il possesso, entro la data della chiusura delle iscrizioni, delle certificazioni linguistiche di cui all'Allegato 3 del D.M. 6 agosto 2026 n. 1005, così come dichiarato dal candidato all'atto dell'iscrizione alla prova.

Il possesso di certificazioni linguistiche richieste ai candidati ai fini della procedura di cui al presente decreto è autocertificato e la relativa dichiarazione è resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 citato in premessa. Le Amministrazioni coinvolte nella presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato dovrà pertanto fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui nella documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e l'esposizione del



dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei controinteressati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione, al recupero degli eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati;

c) in caso di parità tra uno o più candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, e uno o più candidati non rientranti nelle predette categorie, viene preferito il candidato/i invalido/i in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.

Il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o il candidato disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 3, comma 3 in possesso di certificazione medica, anche se non aggiornata a causa delle limitazioni dell'attività del SSN causata dalla pandemia da COVID-19, che intenda, in caso di parità con altro candidato non rientrante nelle predette categorie, far valere tale preferenza è tenuto ad esibire all'Ateneo ove risultasse "assegnato" entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dall'assegnazione, ivi compreso il primo giorno, il certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o la certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, pena l'esclusione dalla graduatoria nazionale. Decorso inutilmente tale termine, il titolo di preferenza non documentato non potrà essere preso in considerazione.

d) Al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera c), in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

La condizione di idoneo all'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso ai corsi di cui al presente bando in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

Il punteggio ottenuto da ciascun candidato è determinato da CINECA secondo le modalità previste dall'articolo 6 del presente bando.

Il giorno **8 ottobre 2026** il CINECA, per conto del Ministero dell'università e della ricerca, pubblica esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta, sul sito www.university.it, nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

Tali dati restano disponibili nell'area riservata ai candidati fino alla conclusione delle procedure.

A partire dal giorno successivo la data di pubblicazione dei risultati della prova ed entro 5 giorni lavorativi, i responsabili del procedimento delle Università inviano al CINECA, attraverso un sito web riservato realizzato per esse dallo stesso consorzio quale unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dalla scheda anagrafica e la scansione delle singole schede anagrafiche in formato pdf. Delle predette operazioni è redatto analitico verbale che gli atenei



dovranno rendere disponibile al Ministero dell'università e della ricerca sul sito web riservato.

Il giorno **19 ottobre 2026** sulla propria pagina riservata del portale University i candidati possono prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.

Art. 9 – Pubblicazione graduatoria di merito, funzionamento e tempistiche scorrimenti

1. Il giorno **26 ottobre 2026** viene pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, la graduatoria nazionale di merito nominativa.
2. All'atto di ogni scorrimento di graduatoria il candidato che:
 - a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta **ASSEGNATO** ed è **tenuto a immatricolarsi presso la sede e il corso cui è assegnato entro** i termini stabiliti al punto 4. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;
 - b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta PRENOTATO su una scelta successiva. In tal caso il candidato può immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti al punto 4 ovvero attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo, si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato si immatricoli nella sede in cui è prenotato, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.
3. Il giorno **26 ottobre 2026** in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le università, sull'area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano ASSEGNATI o PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun ateneo l'elenco di tali candidati.
4. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie del corso di laurea di cui al presente decreto ai fini dell'immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole:
 - a) Il giorno **26 ottobre 2026** è pubblicata sull'area riservata la graduatoria nominativa con l'indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come "assegnato" ovvero tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, come "prenotato" ovvero come "in attesa";
 - b) i candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale, è in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilità con riferimento allo specifico scorrimento, un termine massimo di 4 giorni per l'immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della



graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni.

I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla stessa;

- c) entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera a), e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati;
- d) entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera a), e comunque entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi i sabati e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati e i rinunciatari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato "posti esauriti", devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito University. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi della graduatoria nazionale in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo tale breve procedura informatica delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma.

Di detta esclusione, scaduto il termine ultimo, viene dato avviso automatico in area riservata. Avverso detto avviso, senza necessità di nessun ulteriore comunicazione o contestazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca, può essere presentato ricorso avanti il TAR del Lazio nei sessanta giorni successivi o avanti il Presidente della Repubblica nei centoventi giorni successivi alla pubblicazione nell'area riservata di ogni candidato; in assenza di impugnazione in ordine alla esclusione nei termini indicati, il ricorso proposto avverso altri motivi inerenti la mancata iscrizione in uno dei corsi di laurea prescelti, non sana l'avvenuta esclusione.

- e) il giorno **3 novembre 2026** il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera c), procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate nelle lettere b), c) e d);
 - f) successivi scorrimenti della graduatoria replicano le procedure e le tempistiche indicate nelle lettere b), c) e d).
5. Nel corso del primo anno, qualora un ateneo risulti avere capacità formative residue e in assenza di candidati idonei nelle graduatorie di merito che possano immatricolarsi in tale sede, lo stesso ateneo può accogliere istanze di cambio di sede presentate da studenti, ove accerti la sussistenza di gravi motivi debitamente documentati. Le università disciplinano nei propri regolamenti le modalità di attuazione di tali disposizioni.

6. Agli atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.

Art. 10 – Istanza di inserimento nella graduatoria di merito locale per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero

L'istanza di inserimento nella graduatoria di merito locale per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero deve essere compilata esclusivamente on line attraverso il portale dell'Ateneo di Cagliari. Le istruzioni relative alla procedura telematica di presentazione dell'istanza di inserimento nella graduatoria di merito locale riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero saranno disponibili alla pagina

<https://segreterie.unica.it/medicinaechirurgia/ammissioni-medicine-and-surgery/>

Art. 11 - Pubblicazione graduatoria di merito locale dei cittadini non UE residenti all'estero

Il giorno **26 ottobre 2026** verrà pubblicata, sul sito della Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, alla pagina <https://segreterie.unica.it/medicinaechirurgia/graduatorie/> e <https://segreterie.unica.it/medicinaechirurgia/ammissioni-medicine-and-surgery/>, la graduatoria di merito relativa ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero.

Sono inseriti nella graduatoria di merito solo i candidati:

- che abbiano presentato sul portale University, entro i termini stabiliti dall'ateneo di Cagliari, la domanda di preiscrizione per ottenere il visto di ingresso, indicando come sede prescelta l'Ateneo di Cagliari;
- che abbiano correttamente presentato la domanda di inserimento in graduatoria, di cui al precedente Art. 10;
- che siano risultati idonei nella prova di ammissione, quindi che abbiano ottenuto un **punteggio superiore a zero (0)**; non sono idonei e quindi non vengono inseriti in graduatoria coloro che non abbiano fornito risposta ad alcun quesito;
- per i quali sia stato possibile recuperare il punteggio tramite i dati anagrafici inseriti.

Sulla base del punteggio ottenuto verrà redatta la relativa graduatoria di merito.



Le istruzioni e i termini per l'immatricolazione vengono forniti contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie alla pagina <https://segreteria.unica.it/medicinaechirurgia/ammissioni-medicine-and-surgery/>.

Art. 12 - Iscrizione dei candidati Assegnati e Prenotati presso l'Ateneo di Cagliari

L'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, per il contingente relativo all'A.A. 2026/2027, è disposta in relazione alla collocazione dei candidati nella graduatoria di merito conseguente al punteggio da essi ottenuto nonché tenendo conto dei posti attribuiti ai vari atenei in sede di programmazione e delle preferenze espresse dai candidati in fase di iscrizione al concorso.

Il giorno **26 ottobre 2026** in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le università, nell'area riservata agli studenti del portale University, sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano ASSEGNATI o PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile.

I candidati **ASSEGNATI devono**, i candidati **PRENOTATI possono**, provvedere all'immatricolazione presso l'Ateneo di Cagliari secondo le procedure amministrative che verranno indicate alla pagina <https://segreteria.unica.it/medicinaechirurgia/ammissioni-medicine-and-surgery/>

Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale è in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI, sia per i candidati PRENOTATI, che esercitino tale possibilità, con riferimento allo specifico scorrimento, **un termine massimo di 4 (quattro) giorni, incluso il giorno dello scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI, se non esercitata nel termine di 4 (quattro) giorni secondo quanto sopra riportato, comporta la rinuncia alla stessa e la decadenza dalla graduatoria.**

I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla graduatoria.

I candidati con titolo estero che siano risultati assegnati o prenotati e che intendano immatricolarsi dovranno inoltre presentare la documentazione necessaria per la verifica della validità del titolo di accesso indicata nella pagina <https://segreteria.unica.it/medicinaechirurgia/studenti-internazionali/studiare-in-italiano-immatricolarsi/>.

La mancata presentazione della documentazione, la presentazione di una documentazione incompleta o di un titolo di studio non idoneo non consentono il perfezionamento dell'immatricolazione da parte degli uffici.

Al [punto 4 dell'Art. 9](#) (Pubblicazione graduatoria di merito, funzionamento e tempistiche scorrimenti) del presente bando viene dettagliato il funzionamento della graduatoria e degli scorrimenti, nonché indicato il termine entro il quale i candidati ammessi all'immatricolazione dovranno provvedere all'iscrizione.



Art. 13 – Procedura di iscrizione per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero

I candidati dei Paesi non UE residenti all'estero risultati ammessi all'immatricolazione che intendono immatricolarsi devono:

1. presentare la domanda di immatricolazione online secondo le istruzioni che verranno rese disponibili alla pagina <https://segreterie.unica.it/medicinaechirurgia/ammissioni-medicine-and-surgery/>;
2. presentare agli sportelli della Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia la documentazione necessaria per la verifica della validità del titolo di accesso indicata nella pagina <https://segreterie.unica.it/medicinaechirurgia/studenti-internazionali/studiare-in-italiano-immatricolarsi/>;

La mancata presentazione della documentazione, la presentazione di una documentazione incompleta o di un titolo di studio non idoneo, non consentiranno il perfezionamento dell'immatricolazione da parte dell'Università degli Studi di Cagliari.

Tutta la documentazione relativa al titolo di scuola secondaria superiore conseguito all'estero dovrà essere consegnata entro il termine ultimo del **30 dicembre 2026**.

L'immatricolazione non verrà perfezionata fino alla consegna di tutta la documentazione prevista e alla avvenuta valutazione e relativa deliberazione da parte dei competenti organi didattici ed accademici d'ateneo, così come previsto dal Regolamento carriere amministrative d'ateneo. Decorso il termine sopra riportato senza che sia avvenuta la consegna della documentazione, si procederà all'archiviazione d'ufficio dell'immatricolazione.

Nel caso di rilascio tardivo, oltre il termine del 30 dicembre 2026, del visto d'ingresso da parte della competente Ambasciata o Consolato italiano, la consegna di tutta la documentazione relativa al titolo di scuola secondaria superiore conseguito all'estero (comprensiva della relativa Dichiarazione di Valore o Attestato di Comparabilità del Cimea) dovrà comunque essere effettuata entro e non oltre il termine ultimo del **30 marzo 2027**. Decorso tale termine, si procederà all'archiviazione d'ufficio dell'immatricolazione.

Attenzione: l'ammissione avviene con riserva di possesso dei requisiti di accesso e dell'idoneità del titolo presentato.

Coloro che non risulteranno in possesso di tali requisiti non potranno accedere al corso in quanto non idonei all'ammissione, anche nel caso di ottenimento di un punteggio utile alla prova di ammissione.

Art. 14 – Studenti in possesso di titolo di studio estero

L'ammissione di studenti in possesso di titolo di studio estero avviene secondo quanto stabilito dalle disposizioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, disponibili alla pagina <https://www.university.it/it/studenti-stranieri>, previo superamento delle prove previste e



presentazione della documentazione necessaria ai fini della valutazione dell'idoneità del titolo di studio estero posseduto.

I termini di consegna della documentazione relativa al titolo di studio estero sono i medesimi di quelli indicati al precedente art. 13.

Art. 15 – Richieste riconoscimento crediti e ammissioni ad anni successivi al primo

Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti di sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'università e ricerca. In conformità con le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b), della legge n. 264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità.

Le ammissioni ad anni successivi al primo avvengono quindi nei limiti dei posti disponibili per l'anno di corso cui si risulta ammissibili in base alle deliberazioni delle Commissioni preposte.

L'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo UE ovvero extra UE sarà subordinata all'accertamento del percorso formativo già compiuto, con particolare riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'Ateneo di provenienza.

Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente o fuori corso i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.

Per nessun motivo è consentita l'iscrizione degli studenti in sovrannumero rispetto alla coorte cui le iscrizioni si riferiscono.

Le richieste di valutazione e riconoscimento crediti per le procedure di abbreviazione e trasferimento in ingresso con iscrizione ad anni successivi al primo per il corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese saranno regolate da apposita procedura.

Al link <https://segreteria.unica.it/medicinaechirurgia/abbreviazioni-e-trasferimenti-in-ingresso/> saranno pubblicati gli specifici bandi o avvisi contenenti i criteri, i relativi posti disponibili per ogni anno di corso nonché le modalità di presentazione della domanda.



I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi.

L'Ateneo non sarà tenuto ad esaminare le domande di ammissione ad anni successivi presentate con modalità diverse da quelle previste dagli specifici bandi o avvisi, o al di fuori dei termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.

Per la procedura di convalida esami e riconoscimento crediti da carriere pregresse, gli studenti immatricolati al primo anno per l'A.A. 2026/2027 dovranno attenersi alle indicazioni riportate nello specifico avviso che sarà pubblicato sul sito della Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia al link <https://segreterie.unica.it/medicinaechirurgia/riconoscimento-crediti-pregressi/>.

I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie.

Pertanto, se due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene preferito il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.

Art. 16 - Convocazione

Il presente bando vale come avviso di convocazione per la prova di selezione.

Art. 17 - Responsabile del procedimento, accesso agli atti, note e avvertenze

- 1) Ai sensi dell'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è nominato responsabile dei procedimenti amministrativi di ammissione e di accesso agli atti il Sig. Roberto Marica, Responsabile della Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
- 2) Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale può essere esercitato dai candidati che vantino interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti. L'Amministrazione ha facoltà di differire, con provvedimento motivato, l'esercizio dell'accesso al termine della procedura concorsuale, ove valuti che esso possa costituire causa di grave ritardo, irregolarità, impedimento, ostacolo alle procedure concorsuali in atto. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso si considerano atti della procedura i verbali delle operazioni concorsuali, gli elaborati del candidato richiedente, gli elaborati dei candidati che, utilmente collocati in graduatoria, precedono il richiedente.
- 3) Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia



(artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato decade d'ufficio dall'immatricolazione. L'Ateneo provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (es. borse di studio) e non procederà ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate. La dichiarazione mendace comporterà, infine, l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte dei controinteressati.

4) Contemporanea iscrizione: la disciplina della contemporanea iscrizione è consultabile agli indirizzi di seguito riportati:

https://www.unica.it/unica/it/futuri_studenti_s02.page

<https://segreterie.unica.it/medicinaechirurgia/contemporanea-iscrizione/>

Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando saranno:

- pubblicate nell'albo ufficiale di Ateneo;
- rese note nelle pagine web dell'Ateneo, e nello specifico all'indirizzo:

https://www.unica.it/unica/it/fac_medicinachirurg_ciclo_uni.page.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese è effettuato secondo quanto riportato nel Decreto Ministeriale 7 agosto 2025 n. 599.

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati all'Università degli Studi di Cagliari, raccolti per le finalità individuate nel presente bando, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR) e dell'informativa disponibile alla pagina https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

Art. 19 – Pubblicazione

Ai fini della pubblicità legale il presente bando è pubblicato in data odierna nell'albo online dell'Università, reperibile nel sito www.unica.it > [Albo on-line](#).

È altresì consultabile all'indirizzo <http://segreterie.unica.it/medicinaechirurgia/>.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.

L'Università non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda; nessuna responsabilità viene parimenti assunta per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Ai candidati è quindi fatto obbligo di indicare con esattezza gli indirizzi (residenza e domicilio) e i recapiti necessari per le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva. Nel caso di variazioni di residenza, domicilio, necessità di modifica dell'indirizzo di recapito delle comunicazioni,



i candidati devono aggiornare in tempo reale gli stessi accedendo alla propria Area Riservata dei servizi online al link <https://unica.esse3.cineca.it/Home.do>, raggiungibile anche dalla pagina iniziale del sito dell'Ateneo www.unica.it >  (pulsante blu in alto a destra) > Esse3 (Studenti e docenti).

Dalla propria Area Riservata, una volta effettuato l'accesso tramite le credenziali Username e Password personali, l'interessato deve cliccare su *Home>Anagrafica>Modifica Indirizzi e/o Modifica Recapito*. Una volta inseriti i nuovi dati le modifiche effettuate devono venir confermate cliccando sull'apposito tasto *Conferma*.

Avverso il presente Bando di selezione è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Visto Dott. Fabrizio Cherchi
Dirigente Direzione personale, organizzazione, performance
Sostituto del Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
Sottoscritto con firma digitale